

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2002
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

(2002/403/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/875/PESC relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan ⁽¹⁾, che si applica fino al 10 giugno 2002.
- (2) Il 13 maggio 2002 il Consiglio ha convenuto, in particolare, sul principio della proroga della funzione del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan.
- (3) Il sig. Klaus Klaiber ha chiesto di porre fine alla sua missione il 30 giugno 2002.
- (4) Secondo le istruzioni per la procedura di nomina e le disposizioni amministrative dei rappresentanti speciali dell'Unione europea adottate dal Consiglio il 30 marzo 2000, le missioni degli Stati membri e della Commissione possono fornire a richiesta, attingendo alle loro risorse, un sostegno appropriato e ragionevole alla missione dei rappresentanti speciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2001/875/PESC è prorogata fino al 30 giugno 2002.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

⁽¹⁾ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 1.